

**REGIONE DEL VENETO**  
**DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI**  
**UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS VINCA NUVV**

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 06/2017

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la "Verifica di Assoggettabilità a VAS: Variante urbanistica ai sensi del D.P.R. 160/2010 e L.R. 55/2012 per il cambio di destinazione urbanistica di un'area agricola di cava ad area produttiva con conferma dell'impianto di lavorazione inerti". Comune di Valeggio sul Mincio (VR).

Pratica n. 3420

**Il sottoscritto:**

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, di Giacomo De Franceschi per conto della ditta Vanti s.r.l.s., trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 446070 del 15/11/2016;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014 relativa a "piani, i progetti e gli interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000";

PRESO ATTO che la dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame non è stata correttamente compilata risultando non corretta la parte relativa all'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, di cui all'allegato E alla D.G.R. 2299/2014 e che l'istanza è comunque istruibile;

PRESO ATTO che l'intervento si colloca all'interno del perimetro dell'ex-cava di ghiaia denominata "Crocevia – Pozzolo – Roverbella"; la zona di intervento è il cuore di un vasto polo estrattivo di ghiaie e inerti, sviluppatosi a partire dagli anni '60, come visibile dalle foto satellitari riportate nel seguito;

PRESO ATTO che l'intervento riguarda la prosecuzione delle attività di selezione e lavorazione di materiali inerti presso l'impianto produttivo esistente nell'area della ex-cava (autorizzazione scaduta e giacimento esaurito) di ghiaia denominata "Crocevia – Pozzolo – Roverbella". Nello specifico, il proponente chiede una variante urbanistica da zona "E" (agricola) a zona "D speciale" (produttiva) dell'area di pertinenza dell'impianto in quanto l'attività estrattiva è completamente esaurita. L'attività dell'impianto rimarrà uguale a quella esistente, ma senza l'attività estrattiva della cava a sostenerla, in quanto i materiali da lavorare saranno importati dall'esterno. L'attività si configurerà quindi come puramente produttiva e non più estrattiva;

PRESO ATTO che gli interventi in argomento non interessano ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000; CONSIDERATO che l'ambito direttamente interessato dagli interventi corrisponde esclusivamente ad aree attribuite alle categorie "13110 - Aree estrattive attive" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale *"piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000"* solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero sia garantita una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

VERIFICATO che gli interventi in argomento non cambiano l'idoneità degli ambienti interessati per le specie eventualmente presenti in quanto l'idoneità per le specie rispetto alla tipologia di uso del suolo rimane la medesima;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

#### **PRENDE ATTO**

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti,

#### **DICHIARA**

che per la Verifica di Assoggettabilità a VAS: Variante urbanistica ai sensi del D.P.R. 160/2010 e L.R. 55/2012 per il cambio di destinazione urbanistica di un'area agricola di cava ad area produttiva con conferma dell'impianto di lavorazione inerti, nel Comune di Valeggio sul Mincio (VR), è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza,

#### **RACCOMANDA**

all'Autorità competente per l'approvazione del piano in argomento di provvedere, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, di acquisire dal Proponente ovvero dall'Autorità Procedente la documentazione dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza di cui all'allegato E alla DGR 2299/2014 completa in ogni sua parte e firmata con firma elettronica qualificata o certificata o, qualora non fosse possibile, firmata in originale nel documento cartaceo dal dichiarante.

dott. Corrado Soccorso .....  
Venezia, 11.01.2017